

# Istituiti i codici tributo per il versamento dell'IRES premiale 2025

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "2048" e "2049" per il pagamento dell'imposta con aliquota ridotta mediante F24

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre, ha istituito i **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell'IRES premiale.

L'art. 1 commi da 436 a 444 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una **riduzione** di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR (quindi dal 24% al 20%), per i soggetti che rispettano le specifiche condizioni richieste.

In estrema sintesi, la c.d. "IRES premiale" è pari al **20%** per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L'IRES premiale si applica sul reddito d'impresa dichiarato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d'imposta **2025** per i soggetti "solari" (da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

Era stato annunciato che tale agevolazione sarebbe stata probabilmente oggetto di proroga.

Stando tuttavia alle prime indicazioni relative al Ddl. di bilancio 2026, emerse dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la proroga **non** sarebbe contemplata.

Sarebbe invece prevista la riproposizione di **super e iper-**

**ammortamenti** (non quindi dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0), nonché della super deduzione per le nuove assunzioni, che sarebbe confermata per il triennio 2025-2027.

Sempre in tema di agevolazioni alle imprese, dovrebbe essere inoltre rifinanziato il credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno e per le ZLS.

Tornando all'IRES premiale, con il DM 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative dell'agevolazione.

L'art. 12 comma 2 del citato DM ha previsto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello **F24** dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. n. 57 sono stati istituiti i codici tributo:

- “**2048**” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
- “**2049**” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma **rateale**, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

## **Codici anche per il modello F24 EP**

La risoluzione n. 57 ha poi istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello “**F24 enti pubblici**” (F24 EP) dell’imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

- “**204E**” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
- “**205E**” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di **compilazione** del modello “F24EP”, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:

- “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione 0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
- i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati

(MF/ms)